



REGOLAMENTO PER LA REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

(ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 21 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 recante "revisione ed aggiornamento dei Decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili – nel seguito DD. MM 20 luglio 2004 - e dell'articolo 4 della Deliberazione dell'AEEG n. 345/07 del 28 dicembre 2007 recante disposizioni in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2008 di cui ai DD. MM. 20 luglio 2004 e di obblighi di registrazione dei contratti e delle transazioni bilaterali di cui ai medesimi decreti)

Aggiornato al

REGOLAMENTO PER LA REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA		1
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI		3
ARTICOLO 1	OGGETTO	3
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3	PRINCIPI GENERALI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	5
ARTICOLO 4	GUIDA PER L'UTENTE DEL REGISTRO TEE	6
ARTICOLO 5	UNITÀ DI MISURA E ARROTONDAMENTI.....	6
ARTICOLO 6	SISTEMA INFORMATICO DEL REGISTRO TEE	6
ARTICOLO 7	INFORMAZIONI SULLE REGISTRAZIONI.....	6
ARTICOLO 8	COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI E DI INFORMAZIONI.....	7
ARTICOLO 9	SICUREZZA DI ACCESSO	7
ARTICOLO 10	ELENCO DEGLI OPERATORI ISCRITTI AL REGISTRO TEE	8
ARTICOLO 11	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	8
TITOLO II REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI.....		9
ARTICOLO 12	TEE OGGETTO DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE DI TRANSAZIONI BILATERALI	9
ARTICOLO 13	REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI	9
ARTICOLO 14	GIORNI E ORARI DI REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI.....	9
ARTICOLO 15	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE	9
ARTICOLO 16	VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE	10
ARTICOLO 17	CONCLUSIONE DI UNA REGISTRAZIONE	10
ARTICOLO 18	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE TRANSAZIONI BILATERALI CONCLUSE	10
ARTICOLO 19	CONDIZIONI DI EMERGENZA	11

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto*

1.1 Il presente Regolamento contiene le regole per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 4.1, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 recante "revisione ed aggiornamento dei Decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili – nel seguito DD. MM. 20 luglio 2004 – adottate ai sensi dell'articolo 4 della Deliberazione dell'Autorità n. 345/07 del 28 dicembre 2007 recante disposizioni in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2008 di cui ai DD. MM. 20 luglio 2004 e di obblighi di registrazione dei contratti e delle transazioni bilaterali di cui ai medesimi decreti.

Articolo 2 *Definizioni*

2.1 Ai fini del presente Regolamento si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all'Articolo 2 delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica approvate dall'Autorità e pubblicate sul sito Internet del GME.

2.2 Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:

- a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) per codice contratto si intende il codice identificativo di ogni contratto bilaterale registrato ai sensi della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007 n. 345/07 (di seguito: deliberazione dell'Autorità n. 345/07), definito come previsto dalla medesima deliberazione;
- c) per codice conto proprietà si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca il conto proprietà di ciascun operatore del Registro TEE, assegnata dal GME al momento della conferma dell'avvenuta iscrizione dell'operatore al medesimo Registro;
- d) per codice operatore del Registro TEE si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore del Registro TEE, assegnata dal GME al momento della conferma dell'avvenuta iscrizione dell'operatore al medesimo Registro;

- e) per mercato si intende la sede di contrattazione dei TEE di cui all'articolo 10, comma 3, dei DD. MM. 20 luglio 2004, come successivamente modificati e integrati, organizzata e gestita dal GME sulla base delle Regole di cui alla lettera j);
- f) per operatore del Registro TEE si intende la persona fisica o giuridica iscritta al Registro TEE;
- g) per Registro dei titoli di efficienza energetica (Registro TEE) si intende l'archivio elettronico dei titoli di efficienza energetica emessi dal GME sulla base dei risparmi energetici certificati dall'Autorità, suddiviso in conti proprietà, organizzato e gestito dal GME;
- h) per Regolamento si intende il presente Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica;
- i) per registrazione si intende il trasferimento della titolarità dei TEE dall'operatore venditore all'operatore acquirente a seguito della conclusione di una transazione bilaterale;
- j) per Regole di funzionamento del mercato dei TEE si intendono le Regole di funzionamento del mercato organizzato dei titoli di efficienza energetica di cui alla lettera e), approvate dall'Autorità e pubblicate sul sito internet del GME;
- k) per richiesta di annullamento dei TEE si intende l'operazione di consegna dei titoli di efficienza energetica ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato annuale, di cui all'articolo 3 della deliberazione 23 maggio 2006 n. 98;
- l) per richiesta di blocco dei TEE si intende la richiesta presentata al GME dall'operatore del Registro TEE, secondo le modalità previste nella procedura per la gestione del "blocco/sblocco" dei titoli di efficienza energetica pubblicata sul sito internet del GME, al fine di inibire la negoziazione - sia mediante contrattazione bilaterale, sia mediante la partecipazione al mercato - di un determinato numero di TEE;
- m) per richiesta di registrazione si intende la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale in vendita dei TEE, presentata da un operatore venditore sul Registro TEE;
- n) per richiesta di registrazione accettata si intende la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale in vendita di TEE presentata da un operatore venditore sul Registro TEE ed accettata dall'operatore acquirente;
- o) per richiesta di registrazione congrua si intende la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale in vendita di TEE, presentata da un operatore venditore sul Registro TEE che ha superato con esito positivo le verifiche previste nel Regolamento;
- p) per richiesta di registrazione rifiutata si intende la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale in vendita dei TEE, presentata da un operatore venditore sul Registro TEE e rifiutata dall'operatore acquirente;
- q) per richiesta di sblocco dei TEE si intende la revoca della richiesta di blocco di cui alla precedente lettera l), presentata al GME dall'operatore del Registro TEE, secondo le modalità previste nella procedura per la gestione del "blocco/sblocco" dei titoli di efficienza energetica pubblicata sul sito internet del GME;
- r) per sospensione di un operatore del Registro TEE si intende il provvedimento adottato dal GME nei confronti dell'operatore del Registro TEE nei casi di: mancato pagamento dei corrispettivi previsti per l'operatività sul Registro TEE e pubblicati sul sito internet del GME; violazione dei principi di trasparenza,

neutralità, correttezza, buona fede, del presente Regolamento e della Guida per l'utente del Registro TEE di cui al successivo Articolo 4; negligenza, imprudenza, imperizia nell'uso dei sistemi di comunicazione relativi al Registro TEE e al presente Regolamento; diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare: i codici di accesso e ogni altro dato necessario per al sistema informatico del Registro TEE e il contenuto delle richieste di registrazione presentate da operatori terzi, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti; tentativo di accesso ad aree riservate del sistema informatico del Registro TEE;

- s) per TEE si intendono i titoli di efficienza energetica, di valore pari alla riduzione dei consumi certificata ai sensi dell'articolo 7 dei DD. MM. 20 luglio 2004, come successivamente modificati ed integrati, emessi dal GME su autorizzazione dell'Autorità;
- t) per transazione bilaterale si intende l'operazione di acquisto o di vendita di TEE, conclusa al di fuori del mercato di cui alla lettera e);
- u) per transazione bilaterale conclusa si intende la registrazione di una transazione bilaterale sul Registro TEE;
- v) per transazione bilaterale in vendita si intende la vendita di un determinato numero e tipologia di TEE.

Articolo 3

Principi generali e modifiche del Regolamento

- 3.1 Tutte le operazioni previste e disciplinate dal presente Regolamento sono effettuate nell'ambito del Registro TEE.
- 3.2 Il GME esercita le proprie funzioni nell'ambito del presente Regolamento secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
- 3.3 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e della Guida per l'utente del Registro TEE di cui al successivo Articolo 4.
- 3.4 Gli operatori del Registro TEE sono tenuti a conformare i propri comportamenti nell'ambito di quanto disciplinato dal presente Regolamento agli ordinari principi di trasparenza, neutralità, correttezza e buona fede.
- 3.5 Il GME può rivedere periodicamente il Regolamento previa approvazione dell'Autorità secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, della deliberazione n. 345/07. Le modifiche entrano in vigore entro e non oltre i cinque giorni immediatamente successivi all'approvazione, mediante pubblicazione sul sito *Internet* del GME.

Articolo 4 ***Guida per l'utente del Registro TEE***

- 4.1 Le procedure tecniche di iscrizione, registrazione e funzionamento del Registro TEE sono definite nella Guida per l'utente del Registro TEE (di seguito: GUR)
- 4.2 La GUR è tempestivamente trasmessa all'Autorità e pubblicata sul sito internet del GME.
- 4.3 Ogni revisione della GUR è tempestivamente comunicata all'Autorità e pubblicata sul sito internet del GME ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Articolo 5 ***Unità di misura e arrotondamenti***

- 5.1 Ai fini del presente Regolamento vale quanto previsto nelle Regole di funzionamento del mercato dei TEE in materia di unità di misura e di criteri per gli arrotondamenti.

Articolo 6 ***Sistema informatico del Registro TEE***

- 6.1 L'accesso al sistema informatico del Registro TEE avviene attraverso la rete *internet* secondo le modalità definite nella GUR.

Articolo 7 ***Informazioni sulle registrazioni***

- 7.1 Il GME pubblica sul proprio sito *internet*, entro il quinto giorno di ogni mese, a partire dal mese di maggio 2008, per ciascuna tipologia dei TEE oggetto delle transazioni bilaterali concluse sul Registro TEE in ognuno dei mesi precedenti:
 - a) le quantità registrate, a livello aggregato;
 - b) il prezzo minimo e il prezzo massimo;
 - c) il prezzo medio ponderato per le quantità registrate.
- 7.2 Ogni operatore ha accesso ai dati del Registro TEE che lo riguardano direttamente.
- 7.3 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle registrazioni concluse sul Registro TEE .
- 7.4 Il GME rende disponibili all'Autorità tutte le informazioni relative al Registro TEE che le sono necessarie per le attività di competenza.

Articolo 8

Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

- 8.1 La comunicazione agli operatori e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del Registro TEE, il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del Registro TEE.
- 8.2 Le richieste di registrazione presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione, fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 9

Sicurezza di accesso

- 9.1 Gli operatori accedono al Registro TEE attraverso apposite procedure, definite nella GUR , finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori, l'autenticità e la riservatezza delle operazioni effettuate tramite il Registro stesso.
- 9.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del Registro TEE.

Articolo 10
Elenco degli operatori iscritti al RegistroTEE

- 10.1 Gli operatori iscritti al RegistroTEE secondo quanto previsto dal presente Regolamento sono inseriti in un apposito “Elenco dei soggetti iscritti al RegistroTEE”, formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni.
- 10.2 Per ciascun operatore del RegistroTEE, l’Elenco dei soggetti iscritti al RegistroTEE contiene:
- a) codice dell’operatore;
 - b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefascimile, indirizzo e-mail, soggetto/i cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;
 - c) stato dell’operatore;
 - d) codice del conto proprietà.
- 10.3 Il GME pubblica sul proprio sito *internet*, relativamente agli operatori del RegistroTEE, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza ovvero sede legale.

Articolo 11
Obblighi di comunicazione

- 11.1 Gli operatori del RegistroTEE sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da modificare i dati e le informazioni dichiarati all’atto dell’iscrizione al RegistroTEE e di quelli di cui al precedente Articolo 10, comma 10.2, dichiarati dall’operatore e inseriti nell’Elenco degli operatori iscritti al RegistroTEE.
- 11.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 11.1, il GME aggiorna l’Elenco degli operatori iscritti al RegistroTEE.

TITOLO II

Registrazione delle transazioni bilaterali

Articolo 12

TEE oggetto delle richieste di registrazione di transazioni bilaterali

- 12.1 E' ammessa la registrazione di transazioni bilaterali aventi ad oggetto titoli di efficienza energetica nelle tipologie individuate dall'Autorità ed ancora validi ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 11 dei DD. MM. 20 luglio 2004, come successivamente modificati ed integrati, e ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità.

Articolo 13

Registrazione delle transazioni bilaterali

- 13.1 Gli operatori del Registro TEE possono richiedere la registrazione di transazioni bilaterali aventi ad oggetto i titoli di cui al precedente Articolo 12.
- 13.2 Ai fini della registrazione delle transazioni bilaterali di cui al precedente comma 13.1, gli operatori del Registro TEE presentano le richieste di registrazione secondo le modalità indicate nel presente Regolamento e nella GUR.
- 13.3 Non possono essere oggetto di transazioni bilaterali i titoli per i quali siano state avanzate richieste di annullamento o di blocco.

Articolo 14

Giorni e orari di registrazione delle transazioni bilaterali

- 14.1 Le registrazioni hanno luogo in via continuativa durante tutti i giorni dell'anno, salvo durante lo svolgimento delle sessioni del mercato dei titoli di efficienza energetica organizzato e gestito dal GME.

Articolo 15

Modalità e termini di presentazione delle richieste di registrazione

- 15.1 Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento i termini e le modalità di presentazione delle richieste di registrazione sono definiti nella GUR .
- 15.2 L'operatore venditore inserisce una richiesta di registrazione contenente le seguenti indicazioni:
- a) numero dei TEE oggetto della richiesta;
 - b) tipologia;
 - c) prezzo unitario per ogni TEE scambiato;
 - d) operatore acquirente;

- e) eventuale codice contratto (obbligatorio se la richiesta è stipulata nell'ambito di contratti bilaterali di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità n. 345/07).
- 15.3 L'operatore acquirente può accettare ovvero rifiutare una richiesta di registrazione inserita da un operatore venditore.
- 15.4 Una richiesta di registrazione, inserita dall'operatore venditore, può essere dallo stesso modificata ovvero cancellata, qualora la richiesta non sia stata ancora accettata da parte dell'operatore acquirente.
- 15.5 Una richiesta di registrazione, inserita da un operatore venditore e rifiutata dall'operatore acquirente, viene automaticamente inserita tra le richieste cancellate.

Articolo 16

Verifica della congruità delle richieste di registrazione

- 16.1 Il GME procede alla verifica della congruità delle richieste di registrazione presentate dall'operatore venditore sul Registro TEE, in base all'ordine temporale di presentazione delle stesse.
- 16.2 Una richiesta di registrazione è congrua se:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) la richiesta di registrazione è positivamente verificata ai sensi di quanto previsto al successivo comma 16.3.
- 16.3 Il GME verifica che il numero dei TEE oggetto della richiesta di registrazione sia nella effettiva disponibilità dell'operatore venditore, anche in base a quanto indicato al precedente Articolo 13.

Articolo 17

Conclusione di una registrazione

- 17.1 Una registrazione si considera conclusa quando una richiesta di registrazione, inserita dall'operatore venditore e risultata congrua, ai sensi del precedente Articolo 16, comma 16.2, viene accettata dall'operatore acquirente.

Articolo 18

Informazioni relative alle transazioni bilaterali concluse

- 18.1 Il GME registra le informazioni riguardanti le transazioni bilaterali concluse sul Registro TEE relative a:
- a) codice di identificazione della richiesta di registrazione;
 - b) prezzo unitario per ogni TEE scambiato ;
 - c) numero di TEE;
 - d) tipologia di TEE;

- e) giorno e orario di conclusione della registrazione;
- f) identità degli operatori acquirenti e venditori;
- g) eventuale codice contratto (obbligatorio se la richiesta è stipulata nell'ambito di contratti bilaterali di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità n. 345/07).

Articolo 19

Condizioni di emergenza

- 19.1 Si considerano condizioni di emergenza:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere richieste di registrazione presentate dagli operatori, attraverso le modalità di cui al precedente Articolo 15, comma 15.1, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione;
 - b) il caso in cui il GME, per qualunque motivo, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del GME stesso, non sia in grado di determinare gli esiti relativi alle verifiche di congruità delle richieste di registrazione accettate;
 - c) il caso in cui il GME, per qualunque motivo, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso, non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi alle verifiche di congruità delle richieste di registrazione.
- 19.2 Qualora si verifichi uno dei casi di cui al precedente comma 19.1, il GME comunica agli operatori l'insorgere della condizione di emergenza e la contestuale sospensione delle attività di registrazione fino a successiva comunicazione di avvenuto ripristino del servizio.
- 19.3 Non sussiste alcuna responsabilità del GME per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del suo controllo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, malfunzionamenti del sistema informatico del GME dovuti a virus, hackers, scioperi.